



AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 TRIESTINA
TRIESTE

TRA

IL DIRETTORE GENERALE
NOMINATO CON DPRG N. 56 PRES. DD. 23.03.2010

E

LE DELEGAZIONI DI PARTE SINDACALE

COSTITUITE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2 DEL CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA,
PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DD. 08.06.2000 E AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2,
DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ DEL 7.04.1999

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. 31.05.2002, N. 14 E S.M. E I. E DELL'ARTICOLO 92 DEL D.LGS
12 APRILE 2006, N. 163 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) E S.M. E I.

**ACCORDO SUI CRITERI GENERALI E LE MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.R. 31.05.2002, N. 14 E S.M. E I. E ALL'ARTICOLO 92
DEL D.LGS 12 APRILE 2006, N. 163 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) E S.M. E I.**

Premesso

che, in applicazione dell'art. 18 della L. n. 109/94, con provvedimento n. 1098 dd. 30.11.2001 è stato approvato il regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui alla norma succitata, secondo cui gli incentivi relativi alle prestazioni per la progettazione e la realizzazione dei lavori pubblici vanno ripartiti tra il personale della struttura tecnica, nonché tra quanti, tecnici e amministrativi, hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, tenuto conto delle responsabilità personali e del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto;

che, in attuazione dell'art. 11 della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m. e i., con successivo provvedimento n. 163 dd. 24.3.2005 è stato aggiornato il regolamento aziendale vigente;

dato atto

che, a seguito del susseguirsi di interventi normativi in materia, ed in particolare ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i., si è ritenuto di procedere alla stesura di un nuovo regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici;

che, in particolare, il testo viene redatto allo scopo di regolamentare i criteri e le modalità di determinazione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione degli incentivi succitati;

che l'attribuzione di detti incentivi è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne all'Azienda;

richiamato ora

l'art. 11, comma 1 della L.R. n. 14 dd. 31.05.2002 il quale prevede che le modalità e i criteri per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici siano regolamentati in sede di contrattazione decentrata;

richiamato altresì

l'art. 92, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i., che parimenti demanda alla contrattazione decentrata la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione degli incentivi per la progettazione;

dato atto

che, pertanto, con nota prot. 54440 dd. 15.11.2013 si è provveduto a convocare le Delegazioni di Parte Sindacale della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa e del Comparto, per l'attivazione della relativa negoziazione sindacale.

che, conseguentemente, in data 20.11.2013, le parti hanno sottoscritto il testo di pre intesa;

che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del CCNL dd. 17.10.2008, come adeguato dall'art. 40, comma 3 *sexies* del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i. e dell'art. 4, comma 3 CCNL dd. 19.04.2004, detta ipotesi di contratto è stata trasmessa, con nota Prot. n. 55502 dd. 21.11.2013, al Collegio Sindacale dell'A.S.S. n. 1 per le verifiche di competenza;

che, il Collegio, nella seduta del 22.11.2013 (verbale n. 46), sulla base della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, ha verbalizzato di esprimere parere favorevole in merito all'accordo;

che, pertanto, al fine di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo integrativo, le Delegazioni Trattanti di Parte Sindacale sono state convocate con nota Prot. N° 56534 dd. 27.11.2013 e Prot. N° 56533 dd. 27.11.2013.

Tutto ciò premesso

L'AZIENDA

presenta formalmente il testo recante: *“Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi di cui all’articolo 11 della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m. e i. e all’articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i.”*

LE PARTI

procedono ad un’analisi puntuale del testo del regolamento e

CONCORDANO

1. di approvare specificamente i contenuti del regolamento oggetto di negoziazione, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, ed inerenti in particolare:

- i criteri e le modalità di determinazione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione degli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici;

2. di sottoscrivere, ed allegare al presente documento, detto regolamento che ne costituisce parte integrale e sostanziale.

Trieste, 28 novembre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE – FIRMATO -

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE,
TECNICA ED AMMINISTRATIVA
CGIL FP – FIRMATO –
CISL - FIRMATO –
FASSID SINAFO – FIRMATO -

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
DEL COMPARTO
RSU – FIRMATO –
FIALS – FIRMATO –
CISL – FIRMATO –
CGIL FP – FIRMATO -



**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA L.R. 31.05.2002, N. 14 E S.I. E M.
E ALL'ARTICOLO 92 DEL D.LGS 12 APRILE 2006, N. 163
(CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) E S.M. E I.**

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 11 della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m. e i., nel seguito denominata semplicemente L.R. nonché di quanto disposto dall'articolo 92 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di determinazione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione degli incentivi previsti dalle norme succitate.
3. La somma relativa agli incentivi è determinata in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 del presente regolamento qualora prestate, in tutto o in parte, dalla S.C. Immobili e Impianti (nel seguito denominata Struttura tecnica) e da eventuali collaboratori di altre strutture aziendali. Sono escluse dal presente regolamento le prestazioni relative ad interventi di manutenzione ordinaria.
4. Gli incentivi di cui al presente regolamento fanno carico, in quanto spese tecniche, al quadro economico dell'opera di cui trattasi.
5. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne.

Articolo 1.2 – Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione delle norme sui lavori pubblici, descritto all'articolo 2 della L.R.; per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della L.R., ed all'articolo 93 del D.Lgs n. 163/2006, eventualmente integrate e modificate su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del RUP, ai sensi dell'articolo 8 comma 8 della L.R., ai lavori pubblici di importo netto stimato non superiore a € 1.500.000,00.
3. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione, e ad esclusione del caso previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera e) della L.R; vi rientrano altresì le progettazioni della sicurezza e le direzioni, contabilizzazioni e liquidazioni lavori.
4. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 2 dell'articolo 1.1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
5. Le quote parti della somma incentivante corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie.
6. Il quadro economico dovrà evidenziare le somme da assegnare ai dipendenti e quelle che, secondo il punto precedente, costituiranno economie.

Articolo 1.3 – Determinazione e accantonamento degli incentivi

1. Per i progetti di lavori pubblici (ivi comprese le perizie suppletive e/o di variante) gli incentivi, in conformità dell'articolo 92, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 comprensivi di tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi, sono calcolati nella misura massima dell'1,5% sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni professionali di progettazione, di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, in ogni caso al netto dell'I.V.A. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5%, è stabilita dal presente regolamento in base a delle classi di importo ed è incrementabile, per talune di esse in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare.
2. Per progetti di importo fino a € 500.000,00 gli incentivi sono attribuiti in ragione dell'1,5%.
3. Per progetti di importo compreso tra € 500.000,01 ed € 2.000.000,00 gli incentivi sono attribuiti in ragione dell'1,4%.
4. Per progetti di importo superiore a € 2.000.000,00 gli incentivi sono attribuiti in ragione del 1,3%
5. Per progetti i cui importi sono indicati nei commi 3 e 4 del presente articolo il calcolo si effettua in misura scalare, applicando all'importo posto a base di gara le aliquote sopra indicate ai vari scaglioni interi, sommando gli importi così ottenuti e aggiungendo a questi l'importo derivante dall'applicazione della successiva aliquota all'eccedenza.

Per gli stessi progetti è possibile attribuire una maggiorazione fino al raggiungimento dell'1,5% qualora di ravvisi una delle cause di complessità di seguito indicate, attestate dal Responsabile Unico del Procedimento:

- a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti-strutture-studi-prove);
- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni, o arredamenti coordinati di interi reparti;
- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

Nei casi di complessità, come definite dalle soprastanti lettere da a) a d), la ripartizione degli incentivi – fermo restando il criterio di calcolo dell'ammontare complessivo da ripartire, basato sull'importo dei lavori posto a base di gara – può riguardare (su proposta del RUP, approvata dal Responsabile della Struttura tecnica e dal Direttore Amministrativo) anche personale aziendale che ha partecipato in modo significativo alle fasi di progettazione ed esecuzione relative alle forniture integrate di attrezzature biomedicali, informatiche e tecnico-economiche sanitarie, etc.; ai fini della ripartizione dell'incentivo detto personale viene inserito nelle pertinenti attività definite nelle allegate tabelle n. 1 e n. 2 e partecipa alla ripartizione delle rispettive quote come ivi definite.

6. Nel caso di lavori in affidamento diretto o in amministrazione diretta il calcolo degli incentivi si effettua con le modalità indicate nei commi precedenti sulla base del costo complessivo dei

lavori, al netto dell'I.V.A., individuato nel provvedimento di approvazione del quadro economico. L'incentivo riguarda solo le prestazioni effettivamente rese, da liquidarsi sulla base del presente regolamento.

7. Nel caso in cui si realizzino le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della L.R., è previsto un ulteriore incentivo nella misura dello 0,5% ai sensi dello stesso articolo 11 della L.R.
8. La somma relativa alla progettazione non è soggetta ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano degli aumenti o diminuzioni dell'importo dei lavori fino ad 1/5 dell'importo contrattuale.
9. Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo annuo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo (articolo 92, comma 5, D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.).

Articolo 1.4 – Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi per le prestazioni di cui al presente regolamento si intendono conferiti, di norma, alla Struttura tecnica dell'Azienda, salvo che per cause motivate, su proposta del Responsabile della Struttura tecnica che di norma assume anche l'incarico di RUP, siano conferiti a professionisti esterni. L'affidamento degli incarichi è effettuato sulla base del principio di un'equa distribuzione ed un equo utilizzo delle professionalità e delle risorse disponibili. Nel caso in cui non sia rispettato il principio di rotazione, la scelta dell'incaricato deve essere motivata.
2. Gli incarichi per gli interventi per i quali sia stato stabilito o previsto l'affidamento interno all'ente, sono conferiti con nota del RUP ed in seguito formalizzati con l'atto di approvazione del progetto o aggiudicazione dei lavori.
3. Nelle note di conferimento dell'incarico, normalmente gestite a mezzo posta elettronica, sono indicati: il RUP, qualora diverso dal Responsabile della Struttura tecnica, e tutti gli altri destinatari previsti nelle allegate tabelle n. 1 e n. 2 nonché i tempi di espletamento dell'incarico. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1., lettere a), b) e c), articolo 9 della L.R., sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Il Responsabile della Struttura tecnica provvede a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione anche a titolo di collaborazione, prima dell'inizio di ogni prestazione, indicando i compiti assegnati a ciascuno; l'elenco può essere allegato alla nota di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti.
5. Il Responsabile della Struttura tecnica può, con atto motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.
6. L'ufficio del RUP ricomprende, nel caso di opere in concessione, anche l'ufficio di Alta Sorveglianza, a tutti gli effetti di cui al presente regolamento.

Articolo 1.5 – Avalimento di uffici di altre pubbliche amministrazioni

1. Qualora un'opera pubblica, un lavoro o un piano non possano essere realizzati in tutto o in parte dalle strutture dell'Azienda e siano effettuati (ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera c) della L.R.) mediante l'avalimento degli uffici di altra pubblica amministrazione, la convenzione che regola i rapporti tra questa e l'A.S.S. 1 stabilisce anche il costo lordo dell'incentivo da riconoscere a detto personale, comprensivo degli oneri riflessi nella misura prevista dall'altra amministrazione.

2. Con la medesima convenzione possono essere stabiliti, in relazione alla complessità delle prestazioni in termini di attività e di tempi di espletamento, eventuali maggiorazioni alle aliquote di cui al presente regolamento, fermo restando che la somma di tutti gli incentivi attribuiti per l'intervento non può, in ogni caso, superare l'importo complessivo massimo degli incentivi che sarebbe determinato, per tale intervento, ai sensi di legge, secondo le modalità di cui al precedente articolo 1.3.

CAPO II – RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

Articolo 2.1 – Ripartizione verticale – incarichi interi o parziali

1. La ripartizione verticale degli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici, anche con riferimento ai singoli livelli progettuali articolati nelle fasi preliminare, definitiva ed esecutiva, è effettuata mediante l'applicazione dei coefficienti di cui alle allegate tabelle 1 e 2.
2. La parte di incentivo relativa alla progettazione e direzione dei lavori sarà erogata per intero nel caso di espletamento di tutta l'attività da parte della Struttura tecnica aziendale.
3. Qualora si rendesse necessario attivare collaborazioni esterne, nella fase di progettazione e/o nella fase di direzione dei lavori e/o nella fase di collaudo, la relativa quota di incentivo, nella misura stabilita nelle allegate tabelle n. 1 e n. 2, costituisce economia di spesa. Tale disposizione si applica anche qualora la realizzazione dell'intervento non richieda tutte le prestazioni indicate nelle tabelle richiamate al comma 1 del presente articolo.
4. Inoltre, per i soli casi di interventi di rilevante e comprovata complessità – oltre ai tre livelli di progettazione di cui sopra – la ripartizione avviene (su proposta del RUP, approvata dal responsabile della Struttura tecnica e dal Direttore Amministrativo) anche nel caso di redazione di "Studio di Fattibilità" (con quota pari al 70% del livello preliminare), e ciò, ad esempio, nei casi di cui all'articolo 153 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; la ripartizione viene approvata previa verifica della elevata specificità e complessità, cui si accompagnino una peculiare attività ideativa e ben identificabili contenuti progettuali.
5. La ripartizione degli incentivi – fermo restando il criterio di calcolo dell'ammontare complessivo da ripartire, basato sull'importo dei lavori da porre a base di gara – può riguardare (su proposta del RUP, approvata dal Responsabile della Struttura tecnica e dal Direttore Amministrativo) anche il personale aziendale che ha partecipato alla redazione dello Studio di Fattibilità; ai fini della ripartizione dell'incentivo detto personale viene inserito nelle pertinenti attività definite nelle tabelle 1 e 2.

Articolo 2.2 – Ripartizione orizzontale

1. La quota di incentivo di cui all'articolo 1.3 del presente regolamento relativa alle prestazioni per la progettazione e realizzazione dei lavori pubblici, nell'ambito delle percentuali stabilite per ciascuna fase nelle allegate tabelle 1 e 2, è ripartita dal RUP tenendo conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera.
2. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

Articolo 2.3 – Collaudo – Certificato di regolare esecuzione

1. L'affidamento del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione al personale interno, nei limiti previsti dalla normativa vigente, comporta il riconoscimento di una frazione dell'intero incentivo dovuto per lavoro pubblico pari al 5%.

2. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal RUP, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Articolo 3.1 – Termini per le prestazioni

1. Nella nota di affidamento di ogni incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza nell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 29 della L.R., nonché dalle norme dei relativi regolamenti di attuazione.
2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal RUP, fino al 20% del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad 1 giorno).
3. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile. I termini decorrono dalla data di comunicazione ufficiale del conferimento dell'incarico alla Struttura tecnica dell'ente.
4. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.
5. Le varianti o modifiche a vario titolo richieste e disposte dall'amministrazione dopo l'approvazione dei progetti, comportano una rinegoziazione dei termini.

Articolo 3.2 – Ritardato adempimento delle prestazioni – Penali

1. In caso di ritardato adempimento, e fatte salve le ulteriori misure, anche disciplinari, che dovessero essere necessarie, sono applicate le penali previste dal presente comma:
 - a) ritardi fino a 15 giorni: penali pari all'1% del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni singolo giorno di ritardo;
 - b) ritardi da 15 fino a 30 giorni: penali pari al 3% del fondo, relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni singolo giorno di ritardo oltre i primi 15 giorni;
 - c) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione del fondo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
 - d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica del piano investimenti, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;
 - e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico ed affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentito il RUP.

Articolo 3.3 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento, e fatte salve le ulteriori misure, anche disciplinari, che dovessero essere necessarie, sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto inadempimento è ridotto di un decimo;
 - b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto inadempimento è ridotto di un quarto;
 - c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto della metà;
 - d) nei casi di inesatto adempimento o di errori che abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge non si dà luogo alla ripartizione degli incentivi e si procede alla revoca delle quote di incentivo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto;
 - e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione inoltre può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati sentito il RUP.
2. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.

Articolo 3.4 – Termini per la liquidazione dell'incentivo

1. Gli importi oggetto del presente regolamento sono liquidati quantomeno annualmente, sulla base della certificazione dei conteggi effettuati in applicazione del presente regolamento dal Responsabile della Struttura tecnica, con deliberazione del Direttore Generale.
2. A tal fine, il Responsabile della Struttura tecnica redige, sotto la propria responsabilità e di norma entro il mese di marzo con riferimento all'esercizio precedente, un'apposita relazione riportante:
 - a) l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo a base di gara;
 - b) l'importo del fondo da liquidare con l'evidenza della ripartizione ai singoli beneficiari ed i criteri applicati all'atto della ripartizione orizzontale delle quote;

- c) la segnalazione di eventuali vizi riscontrati nella progettazione dei lavori inerenti il fondo da liquidare, che comportino una decurtazione all'attribuzione delle relative quote, nei casi previsti agli artt. 3.2 e 3.3 del presente regolamento.
3. Non si dà luogo alla liquidazione degli incentivi riferiti alle attività progettuali svolte e corrispondenti al livello di progettazione formalmente approvato qualora non si proceda all'affidamento o comunque all'esecuzione delle opere progettate.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici della Struttura tecnica che assumono la responsabilità professionale del progetto e/o della contabilità, individuati nella nota di conferimento di cui all'articolo 1.4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto e/o della contabilità medesimi.
2. Il timbro deve recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico e, se del caso, l'Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione.

Articolo 4.2 – Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione, purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato alla propria Struttura tecnica; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare alla propria Struttura tecnica i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, la Struttura tecnica deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Articolo 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per: gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nella Struttura tecnica incaricata della progettazione.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli

impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nella Struttura tecnica.

CAPO V – ALTRI ONERI

Articolo 5.1 – Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Articolo 5.2 – Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'A.S.S. n. 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della L.R., dell'articolo 90, c. 5, D.Lgs n. 163/2006 (assicurazione dei progettisti a carico dell'amministrazione), dell'articolo 37, c. 2, D.Lgs n. 163 Allegato XXI (Assicurazione per la verifica del progetto) gli oneri per la stipulazione per intero della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici.
2. Ai sensi dell'articolo 270 D.P.R. n. 207/10 l'importo da garantire in polizza non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132 c. 1, lett. e), del D.Lgs n. 163/2006.

CAPO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 6.1 – Regime transitorio

1. Il presente regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati prima della sua entrata in vigore, sulla base delle attestazioni di attribuzione incarichi effettuate dal responsabile della Struttura tecnica.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
3. In tale evenienza, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Articolo 6.2 – Entrata in vigore

1. Il regolamento si applica a decorrere dalla data di approvazione con deliberazione del Direttore Generale.

TABELLA 1
PARAMETRI PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

DESTINATARI	PARAMETRO % TOTALE	SPECIFICA PROFESSIONALE DEI DESTINATARI		PARAMETRO % PARZIALE
Ufficio del RUP	15	Responsabile del Procedimento Personale tecnico/amministrativo che ha collaborato		10 5
Fase progettazione				
Incaricati della redazione del progetto	40	Preliminare		6
				3
		Definitivo/Esecutivo	Definitivo	10
			Esecutivo	8
		Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione		4
Fase esecuzione				
Ufficio di Direzione Lavori	33	Direttore dei Lavori Collaboratori/assistenti del Direttore dei Lavori Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva		18 10 5
Altre fasi				
Collaudo	5	Collaudatore tecnico - amministrativo o incaricato della redazione del C.R.E		5
Altri collaboratori	7	Altro personale tecnico/amministrativo che ha collaborato		7
Totale	100	Totale		100

TABELLA 2
PARAMETRI PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
MANUTENZIONI STRAORDINARIE

DESTINATARI	PARAMETRO % TOTALE	SPECIFICA PROFESSIONALE DEI DESTINATARI		PARAMETRO % PARZIALE
Ufficio del RUP	15	Responsabile del Procedimento Personale tecnico/amministrativo che ha collaborato		10 5
<i>Fase progettazione</i>				
Incaricati della redazione del progetto	33	Preliminare	Progettisti	5
			Personale tecnico/amministrativo che ha collaborato	
		Definitivo/Esecutivo	Progettisti	15
			Personale tecnico/amministrativo che ha collaborato	
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione		3		
<i>Fase esecuzione</i>				
Ufficio di Direzione Lavori	40	Direttore dei Lavori		25
		Collaboratori/assistenti del Direttore dei Lavori		12
		Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva		3
<i>Altre fasi</i>				
Collaudo	5	Collaudatore tecnico - amministrativo o incaricato della redazione del C.R.E		5
Altri collaboratori	7	Altro personale tecnico/amministrativo che ha collaborato		7
Totale	100	Totale		100

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N°1 – TRIESTINA**

VIA GIOVANNI SAI, 1-3 – 34128 TRIESTE

Trieste, 21.11.2013



Al Presidente del Collegio Sindacale

SEDE

Prot. N° 55502/GEN.III.3.L
(da citare nella risposta)

Servizio Gestione e Valorizzazione del Personale/SS RS
Via del Farneto, 3 – 34142 - Trieste

Funzionario referente per quanto comunicato

Dr. ssa Elena Floramo - 040 399 5038 - 5011

(nome e cognome, numero di telefono)

e mail: relazioni.sindacali@ass1.sanita.fvg.it

Fax: 040 399 5023

Rif. Nota _____ di data _____

Oggetto: Trasmissione ipotesi di accordo

In data 20 novembre u.s., è stata sottoscritta, con le Delegazioni di Parte Sindacale dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa e l'Area del Comparto, l'ipotesi di accordo inerente i criteri generali e le modalità per la determinazione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 11 della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m. e i. e all'art. 92 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i.

Il testo in argomento provvede a definire i criteri generali e le modalità per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici.

In applicazione dei CC.NN.LL vigenti, come adeguati dall'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs 165/2001 s.m. e i., si trasmette l'ipotesi di contratto collettivo integrativo in parola, corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, queste ultime redatte secondo gli schemi di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 dd. 19.07.2012 e delle successive note applicative.

Un tanto, onde consentire a Codesto Collegio di provvedere agli adempimenti di competenza.

Distinti Saluti.

IL RESPONSABILE DELLA
SS RELAZIONI SINDACALI
dott.a Fabiana BEARZI
- firmato -

Allegati c.s.

Centralino 040 399 1111
Fax 040 399 7189

C.F. e P. IVA 00052420320

www.ass1.sanita.fvg.it

CASELLA AZIENDALE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: Ass1TS.protgen@certsanita.fvg.it

L' Ente destinatario della presente è dotato di una casella di posta certificata? Inviare l'informazione via e-mail al seguente indirizzo: da@ass1.sanita.fvg.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

all'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa e del Comparto recante –“Accordo sui criteri generali e le modalità per la determinazione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 11 della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m. e i. e all'art. 92 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i.”

Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Scheda 1.1

Data di sottoscrizione: 20 novembre 2013;

Periodo temporale di vigenza: esercizi 2013 e seguenti;

Composizione delegazione trattante:

Parte pubblica: Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Responsabile SC GEVAP;

Parte sindacale - Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione:

- Dirigenza SPTA: CGIL, CISL, UIL, FASSID, ANAAO ASSOMED, CIDA;
- Comparto: CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, FSI, FIALS e RSU

Parte Sindacale – Organizzazioni Sindacale firmatarie:

- Dirigenza SPTA: FASSID-SINAFO, CGIL FP, CISL.
- Comparto: CISL, CGIL FP, FIALS, RSU.

Soggetti destinatari: personale della Dirigenza Professionale Tecnica ed Amministrativa e del Comparto dell'A.S.S. n. 1 “Triestina”.

Materie trattate dal contratto integrativo:

Criteri generali e modalità per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici.

In applicazione dell'art. 18 della L. n. 109/94, con provvedimento n. 1098 dd. 30.11.2001, è stato approvato il regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui alla norma succitata, secondo cui gli incentivi relativi alle prestazioni per la progettazione e la realizzazione dei lavori pubblici vanno ripartiti tra il personale della struttura tecnica nonché tra quanti, tecnici e amministrativi, hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, tenuto conto delle responsabilità personali e del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto.

In attuazione dell'art. 11 della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m. e i., con successivo provvedimento n. 163 dd. 24.3.2005 è stato aggiornato il regolamento aziendale vigente.

A seguito del susseguirsi di interventi normativi in materia, ed in particolare ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i., si è ritenuto di procedere alla stesura di un nuovo regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici.

Il testo viene redatto allo scopo di regolamentare i criteri e le modalità di determinazione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione degli incentivi succitati.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 33/2013 in ordine alla necessità di evidenziare, in sede di relazione illustrativa, gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini, si rappresenta quanto segue.

L'attribuzione di detti incentivi è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne all'Azienda con l'obiettivo di assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi e delle opere nei rispetto dei principi della normativa vigente.

Al fine di adempiere alle disposizioni previste dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 dd. 19.7.2012, si riportano di seguito le riflessioni inerenti gli adempimenti di cui agli art. 10 e 11 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.e i., come già illustrati nelle relazioni tecnico-finanziarie prot. 24760 dd. 27.05.2013 inerente gli accordi recanti: "Accordo sulla gestione delle risorse del fondo della per la retribuzione di risultato. Esercizio 2013" (pareri positivi del Collegio Sindacale di cui al verbale n. 35 dd. 31.05.2013, pag. 8/2013 del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio Sindacale) e prot. 28878 dd. 18.6.2013 inerente l'accordo recante: "Accordo sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività. Esercizio 2013" (pareri positivi del Collegio Sindacale di cui al verbale n. 37 dd. 28.06.2013, pag. 14/2013 del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio Sindacale).

Si fa presente che le riflessioni di seguito sviluppate sono relative ad elementi specifici richiesti dagli schemi di relazione Ministeriali cui l'Amministrazione provvede a dare puntuale replica, ma non sono specificamente inerenti ai contenuti dell'accordo in esame.

L'art. 16 del D.Lgs. 150/2009 ha precisato che per le Regioni e le Amministrazioni del Servizio Sanitario trovano diretta applicazione esclusivamente le disposizioni dell'art. 11, commi 1 e 3, fermo restando l'obbligo per le Regioni di adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1.

Peraltro, con riferimento ai principi di misurazione e valutazione della performance introdotti dalla normativa, va evidenziato che già la L.R.49/96 e s.m. e i. aveva delineato il processo di programmazione e controllo degli enti e delle aziende del SSR, prevedendo definizione dei piani di attività (articolati in obiettivi e indicatori) e delle relative risorse economico – finanziarie e strumentali destinate a supportarli.

Inoltre, la stessa norma già prevedeva l'adozione, da parte delle Aziende di processi di budget quale strumento di governo e di monitoraggio dei livelli di efficienza.

In applicazione della L.R. 49/96, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" ha già da tempo definito e reso effettivo un sistema di gestione per budget che prevede la definizione di obiettivi quali - quantitativi di attività ed inerenti la crescita professionale, lo sviluppo organizzativo, il soddisfacimento degli utenti, nonché delle risorse necessarie al loro perseguimento, assegnati ai Centri di Responsabilità.

In linea con i principi di cui al citato D.Lgs. 150/2009, la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato la legge 11 agosto 2010, n. 16 recante "Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre" che, in particolare, all'art. 6 disciplina la "Valutazione delle prestazioni";

L'art. 6 "Valutazione delle prestazioni", della suddetta legge ha previsto, al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, l'adozione progressiva, da parte delle Amministrazioni, di un apposito sistema di misurazione e di valutazione, senza stabilire una precisa tempistica e/o un termine di adozione, secondo gli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6 e pertanto:

- adozione di un documento programmatico o piano della prestazione;
- adozione di un documento di relazione sulla prestazione che evidenzi, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
- adozione di sistemi per la totale accessibilità;

Inoltre, il comma 4 del citato art. 6 ha previsto altresì che ogni amministrazione si doti di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che eserciti in piena autonomia le attività previste, nonché le attività di controllo strategico riferendo, in proposito, al Direttore Generale dell'Azienda.

Al fine di dare applicazione alla normativa regionale, con delibera n. 473 dd. 29.12.2011 l'A.S.S. n. 1 "Triestina" ha provveduto a costituire l'Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione (O.I.V.), in sostituzione del Nucleo di Valutazione, con decorrenza 01.01.2012.

In prima battuta, l'Azienda ha quindi sottoposto al predetto Organismo tutta la documentazione utile ed inerente il sistema incentivante dell'esercizio 2011, al fine di acquisire valutazioni ed osservazioni tali da poter migliorare il sistema in essere.

Infine, va altresì evidenziato che le vigenti disposizioni in materia di impieghi del fondo e valutazione dei risultati, di cui agli artt. 100 e 101 del contratto aziendale entrato in vigore il 20 dicembre 2007 (Dirigenza S.P.T.A.) e agli artt. 181 e 182 contratto aziendale entrato in vigore il 9 giugno 2005 (Comparto), come modificato da successivo testo dd. 12.07.2012 e s.m. e i., già prevedono, pur in assenza del piano della prestazione, l'elaborazione di una relazione sulla realizzazione degli obiettivi prefissati, la totale accessibilità a tutto il personale coinvolto delle informazioni sia in sede di definizione degli obiettivi che dei risultati raggiunti, la valutazione da parte di un organismo terzo, nonché la liquidazione dei compensi in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e secondo le percentuali stabilite nel medesimo testo.

Pertanto, il sistema di definizione degli obiettivi con la metodologia budgetaria, la valutazione dei risultati e la liquidazione dei compensi dell'A.S.S. n. 1 "Triestina", come definiti dai citati contratti aziendali del 2007 e del 2005 e s.m. e i., risultano già aderenti ai principi introdotti dal D. Lgs. 150/2009 e s.m. e i., nonché ai principi previsti in merito dal citato accordo regionale dd. 29.03.2011, ed ai contenuti di cui alla L.R. 16/2010, attualmente applicabili.

Si evidenzia inoltre che nella sezione del sito internet "*Amministrazione trasparente*" sono in fase di pubblicazione tutte le informazioni e i dati richiesti da specifiche norme di legge al fine di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione.

Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto

Si evidenzia innanzitutto che l'ipotesi di accordo, sottoscritta dalle Delegazioni Trattanti dell'A.S.S. n. 1 "Triestina" in data 20.11.2013, è relativa all'individuazione dei criteri generali e le modalità per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici.

Come specificamente descritto nelle premesse dell'ipotesi di Accordo, gli artt. rispettivamente 11, comma 1 della L.R. n. 14 dd. 31.05.2002, e l'art. 92, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i., prevedono che i criteri generali e le modalità per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici, siano regolamentati in sede di contrattazione decentrata.

La parte dispositiva dell'accordo consiste essenzialmente nella presentazione del regolamento da parte dell'Amministrazione e nella negoziazione delle parti che, per effetto delle disposizioni succitate, sono specificamente demandate alla contrattazione decentrata.

Con riferimento agli elementi di cui al Modulo II, lett. d), e) e f) degli schemi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 dd. 19.7.2012, si riportano di seguito le riflessioni già esposte nelle relazioni tecnico-finanziarie prot. 24760 dd. 27.05.2013 inerente gli accordi recanti: "*Accordo sulla gestione delle risorse del fondo della per la retribuzione di risultato. Esercizio 2013*" (pareri positivi del Collegio Sindacale di cui al verbale n. 35 dd. 31.05.2013, pag. 8/2013 del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio Sindacale) e prot. 28878 dd. 18.6.2013 inerente l'accordo recante: "*Accordo sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività. Esercizio 2013*" (pareri positivi del Collegio Sindacale di cui al verbale n. 37 dd. 28.06.2013, pag. 14/2013 del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio Sindacale).

Anche in questo caso, si fa presente che le riflessioni di seguito sviluppate sono relative ad elementi specifici richiesti dagli schemi di relazione Ministeriali cui l'Amministrazione provvede a dare puntuale replica, ma non sono specificamente inerenti ai contenuti dell'accordo in esame.

Come già più volte illustrato, tutte le risorse del fondo di risultato vengono destinate alla valorizzazione di obiettivi specifici, sulla base dei principi fondamentali stabiliti dal D. Lgs 150/2009, e pertanto, mediante:

- la definizione degli stessi;
- dei valori attesi di risultato;
- dei rispettivi indicatori.

Gli accordi sull'utilizzo delle risorse del fondo di risultato e di produttività dell'esercizio 2013 siglati rispettivamente in data 11.06.2013 (Dirigenza SPTA) e 3.7.2013 (Comparto), consentono pertanto, anche alla luce della nuova normativa, il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse

nell'ambito dei fondi contrattuali a ciò deputati, nonché l'attivazione di un sistema incentivante aderente ai principi di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs 150/2009 (divieto di distribuire incentivi e premi in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi).

Infine, con riferimento a quanto richiesto dalla Parte II – Modulo 2, pag. 6, lett e) della circolare MEF n. 25 dd. 19.07.2012 ed inerente l'illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche, finanziate dal fondo di competenza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 150/2009, si ritiene opportuno specificare innanzitutto che l'istituto della progressione economica orizzontale è previsto esclusivamente per il personale dell'area del Comparto.

Quindi per quanto concerne l'area succitata si richiama l'accordo dd. 28.09.2011 (parere positivo del Collegio Sindacale di cui al verbale dd. 02.09.2011, pag. 119/2010 del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio Sindacale), con il quale si è provveduto ad adeguare i criteri per la progressione economica orizzontale, ai principi di selettività e concorsualità.

Le progressioni economiche poi attivate dall'A.S.S. n. 1 per il triennio 2008-2009-2010 sono state applicate secondo i criteri suddetti e pertanto in aderenza alla normativa sopra citata.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. a Cinzia CONTENTO
- firmato -

VISTO:
IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DELLA SC FINANZA E CONTROLLO
dott. Lorenzo IRMI
- firmato -

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

all'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa e del Comparto recante –“Accordo sui criteri generali e le modalità per la determinazione e la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 11 della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m. e i. e all’art. 92 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i”

In ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 dd. 19.7.2012, viene di seguito compilata la relazione tecnico finanziaria articolata nei 4 Moduli previsti.

Come ampiamente descritto nella relazione illustrativa, l’ipotesi di accordo in esame provvede esclusivamente a definire i criteri generali e le modalità per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici.

Non vi è quindi un fondo per la contrattazione decentrata ad hoc, né sono definite le poste di destinazione del fondo.

Ne consegue che i moduli dal primo al terzo ed il modulo quarto, limitatamente alle Sezioni I e II, di seguito descritti, sono stati compilati e completati con la formula “*parte non pertinente allo specifico accordo illustrato*”, come imposto dalla succitata circolare, demandando all’Organo di certificazione la valutazione della coerenza delle sezioni omesse.

MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
MODULO 1.1 - Sezione I
– Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
MODULO 1.2 – Sezione II
– Risorse variabili
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
MODULO 1.3 – Sezione III
– (eventuali) decurtazioni del fondo
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
MODULO 1.4 – Sezione IV
– Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
MODULO 1.5 – Sezione V –
Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
MODULO 2.1 - Sezione I
– Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
MODULO 2.2 - Sezione II
– Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
MODULO 2.3 - Sezione III
– Destinazioni ancora da regolare
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
MODULO 2.4 - Sezione IV
– Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
MODULO 2.5 - Sezione V
– Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
MODULO 2.6 - Sezione VI
– Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico- finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
MODULO III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

MODULO IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Punto 4.1 Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

MODULO IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Punto 4.2 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

MODULO IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Punto 4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. a Cinzia CONTENTO
- firmato -

VISTO:

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DELLA SC FINANZA E CONTROLLO
dott. Lorenzo IRMI
- firmato -